

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **459/1990** (ECLI:IT:COST:1990:459)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **11/07/1990**; Decisione del **26/09/1990**

Deposito del **16/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16580 16581**

Atti decisi:

N. 459

ORDINANZA 26 SETTEMBRE-16 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 28 novembre 1989, il 2 dicembre 1989, il 26 gennaio 1990, il 2 e 3 febbraio 1990 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 259, 260, 261, 262 e 263 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Iveco FIAT, di Geraci Umberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le cinque ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato due diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, impugnandolo:

a) nella parte in cui, ai fini della retribuitività ex art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe - secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale, ciò che ad avviso del Pretore darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione (questione sollevata con le ordinanze, di identico tenore, iscritte ai nn. 259, 260, 261, 263 reg. ord. 1990);

b) nella parte in cui escluderebbe il predetto trattamento di cui all'art. 2110 cod. civ. in caso di assenza per cure idrotermali aventi finalità preventive (ord. n. 262 del 1990);

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 260/1990 la parte privata Iveco FIAT S.p.a. e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto che la questione sub a) sia dichiarata inammissibile o infondata, mentre nel giudizio di cui all'ordinanza n. 263/1990 la parte privata Geraci Umberto ne ha chiesto l'accoglimento;

Considerato che la questione sub a), già sollevata dal medesimo Pretore con altra ordinanza di tenore identico a quelle qui in esame, è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 297 del 1990;

che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;

che la questione sub b) è prospettata nell'assunto che le cure idrotermali con finalità preventive per le quali non possono concedersi permessi extraferiali siano quelle tendenti alla prevenzione del peggioramento della patologia o alla riduzione di esso, ciò che presuppone l'esistenza di uno stato di malattia, pur se non in fase acuta; che viceversa l'esclusione delle cure preventive che discende dalla limitazione di permessi extraferiali ai casi in cui ricorrano "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative" concerne - secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione, oltre che da questa stessa Corte (sentenza n. 559 del 1987) - le sole ipotesi in cui le prestazioni idrotermali siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta, mentre l'evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni a carattere cronico o recidivante alla cui cura tali prestazioni sono tipicamente preordinate rientra a pieno titolo tra le finalità terapeutiche e riabilitative cui la norma impugnata riconosce tutela;

che pertanto anche tale questione, in quanto fondata in un presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanza del 28 novembre, 2 dicembre 1989, 26 gennaio e 3 febbraio 1990 ed in riferimento all'art. 32 della Costituzione con ordinanza del 2 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.